

Associazione Corale e Culturale



STATUTO

Art. 1

È costituita l'Associazione corale e culturale denominata "Vocal eXcess".

L'Associazione è artistica, culturale autonoma e libera; essa ha il fine di svolgere attività d'utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

La sede dell'Associazione è stabilita a Torino.

Art. 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo:

La promozione, l'incremento e la diffusione dell'attività corale e musicale nei vari contesti culturali e sociali.

La ricerca e la conservazione del patrimonio musicale internazionale con particolare riguardo al canto polifonico ed al canto di tradizione orale e popolare.

La promozione di iniziative culturali, formative e di spettacolo che abbiano attinenza con la musica e l'attività corale.

Art. 3

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

L'attività svolta dai componenti del coro è assolutamente di tipo amatoriale, di indirizzo artistico, pertanto il componente del coro non viene retribuito per la sua prestazione.

Il Coro è diretto da un Direttore Artistico.

Art. 4

Le entrate sono costituite da:

quote associative annue o periodiche dei soci

contributi ordinari o straordinari dei soci

eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere

eventuali introiti di manifestazioni connesse all'attività corale e musicale nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 5

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ciascun anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 6

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi, di provata serietà, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 7

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo che, in caso di reiezione della domanda, ne indica le motivazioni. Con la domanda di ammissione, il richiedente si impegna a osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e i contributi ordinari o straordinari di cui all'art. 4 lettere a) e b) del presente Statuto.

Art.8

Le categorie dei soci sono le seguenti:

soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione

soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e i contributi ordinari o straordinari stabiliti dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 9

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno inoltre diritto a frequentare i locali di cui fruisce l'Associazione.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 10

La qualità di socio si perde

per dimissioni

per morosità protrattasi per tre mesi, saldo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno

per il venir meno dei requisiti per l'ammissione

per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo che deve deliberare con la maggioranza assoluta dei componenti.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 11

Organi dell'Associazione sono:

Assemblea generale dei soci

Presidente

Consiglio Direttivo

Art. 12

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente a mezzo avviso personale a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale per:

deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione

deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione

deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché dei contributi ordinari e su eventuali contributi straordinari

deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale

sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari

sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile

su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno

sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 13

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato. Non sono ammesse deleghe.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità della riunione e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 13.

Art. 16

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria

candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione e quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 6 del presente Statuto.

Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Elege al proprio interno:

Il Presidente

Il Vice presidente

Il Tesoriere

Il Segretario.

Si compone del Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, eletto dallo stesso Consiglio, e di altri 2 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Segretario e un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Artistico o il Direttore del Coro il quale attua i programmi musicali decisi dal Consiglio Direttivo su sua proposta e partecipa alle riunioni con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio Direttivo per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 18

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'attività corale e musicale e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività corale, musicale e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi

diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Proviratori da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.